



VITTORIO OCCORSIO
N O T A I O

Allegato "C" all'atto Rep.n. 7551/3633

STATUTO
della
"Fondazione CABSS ETS"

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "**CTS**") la fondazione denominata "Fondazione CABSS - CENTRO ASSISTENZA PER BAMBINI SORDI E SORDOCIECHI - ETS" o anche, in forma breve, "Fondazione CABSS ETS" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come "**Fondazione**"), con sede in Roma.

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

La Fondazione in via principale ha per oggetto attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ("**CTS**"):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale tem-

poraneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento della Fondazione nei campi indicati, anche mediante:

- associazioni con parti terze; partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Comunità Economica Europea, Stato Italiano o Europeo, Regioni, Province, Comuni, enti privati, pubblici e di natura mista;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

La Fondazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

La Fondazione può conferire borse di studio finalizzate alla formazione di giovani che si prefiggono di operare nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione; assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ovvero di soggetti volontari, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate; essa, ai sensi dell'art. 6 CTS, potrà svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, che saranno individuate dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai contributi iniziali dei fondatori;
- dai beni immobili e mobili apportati dai fondatori a titolo di liberalità;
- da beni mobili e immobili, dai contributi e dalle elargizioni da parte di enti pubblici e privati, nonché dalle persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto;
- dai proventi della gestione patrimoniale dei beni in proprietà della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati.

La Fondazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 4

Sono fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.

La qualità di fondatore è attribuita inoltre dal consiglio dei fondatori.

ARTICOLO 5

Organi della Fondazione sono:

- il consiglio dei fondatori;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale dei conti;
- il comitato scientifico,
- il segretario generale.

ARTICOLO 6

Il consiglio dei fondatori:

- attribuisce la qualifica di fondatore;
- nomina il consiglio di amministrazione;
- nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- nomina l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- modifica il presente statuto;
- delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei fondi.

Il consiglio dei fondatori è convocato su iniziativa di uno dei fondatori a mezzo comunicazione scritta inviata, anche via e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio dei fondatori si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione onde consentire la verbalizzazione della riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione, il consiglio dei fondatori si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei fondatori in carica.

Il consiglio dei fondatori delibera con il voto favorevole dei fondatori in carica.

ARTICOLO 7

Il presidente e il vicepresidente durano in carica tre eserci-

zi, sono rieleggibili e sono nominati dal consiglio dei fondatori.

Al presidente ed al vicepresidente spettano i compiti di rappresentanza della Fondazione; essi convocano e presiedono il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

Il presidente e il vicepresidente sorvegliano il buon andamento amministrativo della Fondazione; curano l'osservanza dello statuto e ne promuovono la riforma, qualora si renda necessario; adottano in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Essi hanno, disgiuntamente tra loro, la legale rappresentanza della Fondazione e possono procedere alla nomina e alla revoca di procuratori speciali.

Coadiuvati dal segretario generale, se nominato, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo, se istituito, rispondono della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.

ARTICOLO 8

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri compresi fra un minimo di uno e un massimo di undici.

I consiglieri sono nominati dal consiglio dei fondatori.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica, un consigliere potrà essere sostituito per cooptazione dal consiglio di amministrazione e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del consiglio di amministrazione in carica.

ARTICOLO 9

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I consiglieri sono rieleggibili.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- approva il bilancio entro il mese di 30 aprile (l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
- delibera in ordine all'acquisizione a titolo oneroso di beni immobili;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- provvede alla nomina dei componenti del comitato esecutivo e del comitato scientifico;
- delibera sui poteri e sui compiti che ritiene di attribuire al comitato esecutivo.

ARTICOLO 10

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta inviata, anche via e-mail, almeno otto giorni prima delle data fissata per la riunione e con indicazione

degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata, o comunque se sarà presente l'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione onde consentire la verbalizzazione della riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei suoi membri in carica.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale della Fondazione, i componenti dell'organo di controllo e il revisore dei conti.

Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più membri del comitato scientifico.

I verbali delle riunioni di consiglio saranno redatti e trascritti a cura del segretario generale su apposito libro e saranno sottoscritti dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario generale.

ARTICOLO 11

Nell'ambito del consiglio di amministrazione può essere nominato un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Il segretario generale della Fondazione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Il comitato esecutivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato scientifico.

Il comitato esecutivo esplica le sue attribuzioni ed i compi-

ti che gli vengono conferiti dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12

La Fondazione può nominare un comitato scientifico composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette.

Esso è presieduto dal presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal vicepresidente, che ha comunque diritto di partecipare alle riunioni.

I membri del comitato scientifico vengono scelti dal consiglio di amministrazione tra personalità di rilievo nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione.

Il comitato scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 13

Il consiglio di amministrazione può nominare il segretario generale della Fondazione.

E' compito del segretario generale gestire l'attività della Fondazione in ottemperanza alle indicazioni del presidente e del vicepresidente e del consiglio di amministrazione.

A tal fine possono essere attribuiti al segretario generale incarichi e deleghe particolari dal consiglio di amministrazione per la gestione delle risorse materiali, umane e finanziarie della Fondazione.

Il segretario generale funge da segretario, oltre che del consiglio di amministrazione, anche del comitato scientifico.

ARTICOLO 14

Il controllo della Fondazione è affidato ad un organo monocratico; all'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo esercita l'attività di cui all'art. 30 CTS.

All'organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Qualora la revisione legale dei conti non sia stata affidata all'organo di controllo, ovvero ove obbligatorio per legge, la Fondazione nomina un revisore legale essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il revisore legale dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso del revisore legale sarà stabilito all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 15

Le cariche di presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione nella Fondazione sono a titolo gratuito; pertanto, per il presidente, il vicepresidente, i consiglieri di amministrazione non è previsto nessun tipo di remunerazione.

Per l'organo di controllo e, nel caso di nomina, per il revisore legale dei conti il relativo compenso sarà stabilito all'atto della loro nomina. Per quanto riguarda il comitato scientifico e il segretario generale, su delibera del consiglio di amministrazione, può essere prevista una remunerazione e/o rimborso spese, valutati di volta in volta, in funzione degli incarichi e delle deleghe assegnati, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, 3^a comma lettera a), CTS.

ARTICOLO 16

Presso la Fondazione è istituito l'albo degli amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in maniera riguardevole al perseguimento dei fini statutari.

ARTICOLO 17

L'esercizio annuale chiude il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile. La Fondazione, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS, redige il bilancio sociale. Qualora la Fondazione consegua entrate comunque denominate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'art. 14 CTS, gli adempimenti relativi al bilancio saranno posti in essere dal consiglio di amministrazione. Ai sensi dell'art. 8 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate.

ARTICOLO 18

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del medesimo Codice, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del consiglio dei fondatori.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:

Veruschka Bucher WIRTH

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo